



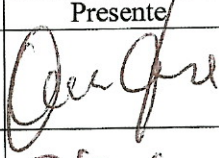
CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

DELIBERAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
CO.RE.COM.-Molise

Deliberazione n° 16
del 07/03/16

Oggetto: Controversia promossa dall'utente Di Biagio Sannino contro la compagnia telefonica Telecom Italia s.p.a..

L'anno DUEMILASEDICI 2016), il giorno SETTE (07) del mese di MARZO(03) nella sede di Via Colitto, 7- Campobasso, si è riunito il CO.RE.COM., alla presenza dei Signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Avv. Andrea LATESSA	Presidente		
Avv. Giuseppe MILETI	Vice presidente		
Dott. Vincenzo CIMINO	Componente		X

Verbalizza il Direttore del Servizio Ing. Riccardo Tamburro;

IL COMITATO CORECOM

VISTA la legge 14 novembre 1995 , n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" ;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'autorità, dei comitati regionali per le Comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori);

VISTA la legge della Regione Molise 26 agosto 2002 n. 18, recante "Istituzione, Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" e successive modificazioni e integrazioni ;

VISTO l'articolo 84 del Decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle Comunicazioni elettroniche*";

VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom), la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le Comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di Comunicazioni elettroniche;

VISTA la Convenzione del 14/12/2011 stipulata dall'AgCOM e dal Corecom Molise in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale è stata attribuita alla Regione Molise la delega per lo svolgimento delle funzioni di definizione delle controversie dal 1° gennaio 2012;

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di Comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO che in data 18/07/2014 è stata presentata dall'utente F. Di Biagio una istanza di definizione mediante formulario GU14 acquisita al protocollo del CO.RE.COM. in pari data al n°1200/COM/14, avverso la compagnia telefonica Telecom Italia s.p.a.

CONSIDERATO che l'istanza riguardava la richiesta di indennizzo afferente l'utenza business del ricorrente, per il ritardo nella portabilità della linea ADSL a seguito di migrazione;

CONSTATATO che in data 17/07/2014 si è tenuta l'udienza di conciliazione conclusasi con verbale negativo, a seguito di tale mancato accordo, l'utente ha presentato istanza di definizione. In particolare nella predetta udienza, il funzionario responsabile del procedimento aveva accolto le istanze degli operatori TELETU s.p.a. e Wind Telecomunicazioni ed aveva dichiarato l'improcedibilità nei loro confronti, come unica compagnia telefonica in giudizio. La Telecom Italia s.p.a. presente all'udienza per il tramite di un delegato non aveva opposto alcuna eccezione in merito alla dichiarazione di improcedibilità.

CONSTATATO altresì che l'utente ha anche presentato contestualmente al modello UG anche un modello GU5, il quale ha dato luogo ad un provvedimento temporaneo ex. Art5. delibera 173/07/CONS nei confronti della compagnia Telefonica Telecom Italia s.p.a. a seguito del quale è stata attivata la linea ADSL.

VISTO che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art.14 del Regolamento di cui alla delibera 173/07/CONS ed è quindi proponibile; l'ufficio ha provveduto a notificare con nota del 3 ottobre 2014 alle compagnie telefoniche il ricorso presentato dall'utente ed a convocare le parti per il giorno 28 ottobre 2014 per l'udienza fissando altresì i termini per la presentazione di memorie e controdeduzioni.

CONSIDERATO che Telecom Italia s.p.a. ha presentato nei termini delle memorie via fax in data 24/10/2014 acquisite al protocollo in data 27/10/2014 al n° 1720/14.

VISTO CHE l'utente non ha presentato altri scritti difensivi o memorie di replica a quanto dichiarato dalle compagnie telefoniche, in sede di udienza di definizione tenutasi con esito negativo il giorno 28 ottobre 2014 ha dichiarato che il disservizio si è protratto per 200 giorni.

CONSTATATO che il provvedimento di dichiarazione di improcedibilità nei confronti delle compagnie telefoniche Wind Telecomunicazioni s.p.a. e Tele Tu S.p.a adottato in sede di udienza di conciliazione dal funzionario, non sia perfettamente in linea con il dettato della delibera 173/07/CONS; ma tale decisione non è stata impugnata e tantomeno osservata dalle parti in causa. La Telecom Italia nelle memorie difensive addebita la responsabilità per la mancata completa migrazione alla società (donating) che nel frattempo è stata estromessa dal giudizio, ma non fornisce le schermate del proprio sistema informativo, che in altre occasioni allega dalle quale poter desumere effettivamente la mancanza di responsabilità diretta. Omette altresì nelle memorie di parlare del provvedimento successivo al GU5, evitando di dare valide motivazioni circa l'assenza di responsabilità.

VISTA l'istanza, presentata dall'utente Di Biagio L., si ritiene debba accolta per la parte afferente la richiesta di indennizzo per il ritardo nella migrazione della linea ADSL. A tal proposito si ricorda che i tempi previsti per la migrazione sono di trenta giorni, pertanto ai 200 giorni occorre togliere i 30 giorni di "carenza".

Restano quindi 170 giorni da indennizzare ai sensi dell'art.3, comma 3, combinato con l'art.12 della delibera 73/11/CONS. Ovvero €1,5 al giorno moltiplicato per due (business) per i 170 giorni per un totale di €510,00 (Cinquecentodieci/00).

Per quanto attiene le spese di giudizio si ritiene che le stesse possono essere quantificate in via equitativa in € 100,00 da porre a carico della compagnia Telecom Italia s.p.a. .

VISTI gli atti del procedimento in epigrafe e la relazione istruttoria del responsabile del procedimento prot. n. 1178 del 04/02/2016 che si allega alla presente;

IL CO.RE.COM. all'unanimità dei propri componenti, per le motivazioni tutte espresse in precedenza, così

DELIBERA

- Che in merito alla procedura di definizione della controversia – pratica n. 66 approva integralmente la relazione istruttoria prot. N. 1178 del 04/02/2016 che si allega alla presente;
- Condanna la compagnia telefonica Telecom Italia spa per il ritardo nella migrazione della ADSL, (articolo 3, comma 3 combinato con l'art. 12 della delibera 73/11/CONS) pari a € 510,00 (cinquecentodieci/00),
- Per quanto attiene le spese di giudizio si ritiene che le stesse possono essere quantificate in via equitativa in € 100,00 da porre a carico della compagnia Telecom Italia s.p.a.
- Tutte le somme corrisposte o rimborsate dovranno essere maggiorate degli interessi legali calcolati a decorrere alla data di presentazione dell'istanza di conciliazione sino all'effettivo soddisfo.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n. 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259.

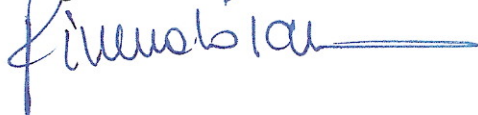
L'operatore dovrà adempiere la presente delibera entro gg.60 dalla notifica mediante assegno circolare da inviare all'indirizzo dell'istante ed entro lo stesso termine dovrà comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d.leg.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'articolo 119 del

medesimo codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera formata da 4 facciate è notificata alle parti a cura della struttura, trasmessa all'Autorità per le Comunicazioni (AGCOM) ed è pubblicata sul sito web del Corecom Molise.

Il Direttore del Servizio
Ing. Riccardo Tamburro



Il Presidente
Avv. Andrea Latessa



Regione Molise

Consiglio Regionale

Prot. 0001178/16 Del 04/02/2016
Interna - Consiglio -



Al Signor Segretario generale
Ing. Riccardo Tamburro

S E D E

Oggetto: Procedura di definizione - relazione Pratica n°66/2014

Premesso

In data 18/07/2014 è stata presentata dall'utente Di Biagio una istanza di definizione mediante formulario GU14 acquisita al protocollo del CO.RE.COM. in pari data al n°1200/COM/14, avverso le compagnie telefoniche Telecom Italia s.p.a.

L'istanza riguardava la richiesta di indennizzo afferente l'utenza business del ricorrente, per il ritardo nella portabilità della linea ADSL a seguito di migrazione

Si osserva che:

in data 17/07/2014 si è tenuta l'udienza di conciliazione conclusasi con verbale negativo, a seguito di tale mancato accordo, l'utente ha presentato istanza di definizione. In particolare nella predetta udienza, il funzionario responsabile del procedimento aveva accolto le istanze degli operatori TELETU s.p.a. e Wind Telecomunicazioni ed aveva dichiarato l'improcedibilità nei loro confronti, cos che unica compagnia telefonica in giudizio.

La Telecom Italia s.p.a. presente all'udienza per il tramite di un delegato non aveva opposto alcuna eccezione in merito alla dichiarazione di improcedibilità.

L'utente ha anche presentato contestualmente al modello UG anche un modello GU5, il quale ha dato luogo ad un provvedimento temporaneo ex. Art5. delibera 173/07/CONS nei confronti della compagnia Telefonica Telecom Italia s.p.a. a seguito del quale è stata attivata la linea ADSL.

Preliminarmente,

si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art.14 del Regolamento di cui alla delibera 173/07/CONS ed è quindi proponibile; l'ufficio ha provveduto a notificare con nota del 3 ottobre 2014 alle compagnie telefoniche il ricorso presentato dall'utente ed a convocare le parti per il giorno 28 ottobre 2014 per l'udienza fissando altresì i termini per la presentazione di memorie e controdeduzioni.

Memorie.

La Telecom Italia s.p.a. ha presentato nei termini delle memorie via fax in data 24/10/2014 acquisite al protocollo in data 27/10/2014 al n° 1720/14.

L'utente non ha presentato altri scritti difensivi o memorie di replica a quanto dichiarato dalle compagnie telefoniche, in sede di udienza di definizione tenutasi con esito negativo il giorno 28 ottobre 2014 ha dichiarato che il disservizio si è protratto per 200 giorni.

Nel merito,

sembrerebbe che il provvedimento di dichiarazione di improcedibilità nei confronti delle compagnie telefoniche Wind Telecomunicazioni s.p.a. e Tele Tu S.p.a adottato in sede di udienza di

